

dei successivi adempimenti di competenza di cui alle citate delibere n. 166/2007, n. 1/2009 e n. 1/2011:

Raccordo strategico.

Acquisizione della valutazione ex ante del Programma e delle azioni cardine (allegato 5 delibera CIPE 166/2007).

Esigenza di un maggiore dettaglio di alcune linee di intervento (come nel caso di quelle previste nell'ambito dell'Asse prioritario 3 "Beni culturali e naturali") in occasione della redazione dei documenti attuativi e in sede della eventuale predisposizione degli APQ e/o dei Contratti istituzionali di sviluppo.

Concentrazione strategica.

Per talune azioni cardine (Asse 4 "Piste ciclabili", Asse 5 "Sviluppo locale"), caratterizzate da interventi diffusi e a basso livello di definizione progettuale, necessità di procedere ad una attenta verifica dei criteri di selezione e di ammissibilità dei finanziamenti, anche in relazione ai riferimenti normativi e programmatici vigenti.

Governance e assistenza tecnica.

Con riferimento alle modalità di attuazione, si farà ricorso allo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) e, ove necessario, del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011 e al punto 5 della delibera CIPE n. 1/2011, con particolare riferimento agli interventi in materia di difesa del suolo (Asse 2.), di beni culturali (Asse 3) e per quelli relativi al sistema metropolitano ferroviario regionale.

È inoltre necessario, in analogia con quanto previsto per i programmi comunitari, prevedere l'autorità di audit del Programma.

Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica dovrà verificare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del Programma, anche con riferimento all'ammissibilità e alla congruità delle spese.

Stabilisce

che non sono oggetto della presa d'atto, da parte di questo Comitato, coperture finanziarie anche di natura programmatica diverse dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate al PAR in esame, né eventuali riferimenti al finanziamento di perizie/atti aggiuntivi relativi ad affidamenti in essere, dal momento che, in tali casi, la presa d'atto è riferita esclusivamente alla necessità di completare una determinata opera/fornitura in relazione agli obiettivi di sviluppo che la Regione intende conseguire attraverso la sua realizzazione.

Roma, 20 gennaio 2012

*Il Presidente: Monti*

*Il segretario: Barca*

*Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012*

*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 321*

12A04206

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

**Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) per l'Interporto di Catania e autorizzazione all'utilizzo dei ribassi d'Asta (CUP H31H03000160001).** (Deliberazione n. 3/2012).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e visti in particolare l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo – tra l'altro – il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;


Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita "Struttura tecnica di missione";

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Considerato in particolare che alla predetta "Struttura tecnica di missione" è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale 284/2011 - SO 251) che all'art. 41, comma 4, prevede che le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera;



Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 - S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che, nell'ambito degli Hub interportuali, include l’”Interporto di Catania”;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2003, n. 75 (G.U. n. 292/2003), con la quale questo Comitato ha assegnato un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 21,7 milioni di euro all'intervento “Interporto di Catania”;

Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 35 (G.U. n. 237/2005), concernente la “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005)”;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n 103, con la quale questo Comitato

ha preso atto del nuovo costo complessivo della 1<sup>a</sup> fase dell'opera, articolata in due stralci funzionali, pari a 94,1 milioni di euro;

ha modificato il soggetto aggiudicatore dell'opera “Interporto di Catania” individuandolo nella Società Interporti Siciliani S.p.A. (SIS);

per la realizzazione del 1° stralcio funzionale del progetto ha assegnato un finanziamento, in termini di volume di investimento, pari a 3,2 milioni di euro;

per la realizzazione del 2° stralcio funzionale di detto Interporto ha assegnato un contributo di 8,8 milioni di euro;

ha subordinato la concessione del contributo, tra l'altro, alla stipula del II atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro (APQ) per il trasporto merci e la logistica e alla definizione di modalità di regolamentazione dei rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la “Interporti Siciliani S.p.A.”, coerenti con i vincoli posti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato;

ha autorizzato il Soggetto aggiudicatore a utilizzare i ribassi d'asta realizzati a seguito delle gare d'appalto relative a entrambi gli stralci dell'opera sino alla concorrenza di 0,8 milioni di euro, per consentire la ricostituzione della somma apposta, a titolo di imprevisti, nei quadri economici;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005), ha confermato all'allegato 1, nell'ambito degli Hub interportuali, l’”Interporto di Catania”;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (G.U. n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica, che include l'opera in esame

nella “Tabella 1 - Aggiornamento del programma infrastrutture strategiche luglio 2010” e nella “Tabella 3 – Programma infrastrutture strategiche: opere non comprese nella tabella 2”;

Considerato che nella seduta del 2 aprile 2008 questo Comitato ha preso atto:

del parziale assolvimento delle condizioni dettate dalla delibera n. 103/2006, con riferimento in particolare agli aspetti societari;

delle mutate condizioni di costo (113,7 milioni di euro) e di copertura finanziaria della 1<sup>a</sup> fase dell'opera (91,8 milioni di euro disponibili), nonché delle nuove modalità di affidamento e realizzazione;

Considerato che nella seduta del 1° agosto 2008 questo Comitato ha preso atto della stipula dell'atto integrativo del “II° Accordo di Programma Quadro (APQ) per il trasporto delle merci e la logistica”, con il quale sono state completamente assolte le condizioni poste dalla delibera n. 103/2006;

Viste le note 5 gennaio 2012, n. 733 e 12 gennaio 2012, n. 1559, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto, rispettivamente, l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Comitato e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Visto il documento 19 gennaio 2012, n. 245, predisposto congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posto a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Rilevato in seduta l'assenso degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

#### Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che l'Accordo di Programma Quadro (APQ) in vigore articola l'intervento in due stralci funzionali, per un costo complessivo pari a 113,7 milioni di euro a fronte di disponibilità finanziarie per 91,8 milioni di euro;

che il primo stralcio è suddiviso nei lotti 1 “Area di sosta del polo logistico”, 2 “Polo logistico” e 3 “Polo intermodale”;

che il secondo stralcio è suddiviso nei lotti 4 “Strada di collegamento” e 5 “Magazzini”;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce degli ulteriori sviluppi finanziari e attuativi dell'opera e in particolare, con riferimento al primo stralcio funzionale, che

il lotto 1, del costo di 6 milioni di euro, risulta realizzato e in esercizio;

il lotto 2, aggiudicato con un ribasso d'asta di circa 10,9 milioni di euro, ha un costo netto pari a 31,2 milioni di euro;



i predetti ribassi sono così imputabili: *a)* 4,3 milioni di euro a valere sulla citata delibera n. 75/2003; *b)* 3,1 milioni di euro a valere sulla citata delibera n. 103/2006; *c)* 0,3 milioni di euro a valere sulla legge regionale n. 20/2003; *d)* 3,2 milioni di euro a valere sulla legge n. 208/1998, di cui alla citata delibera n. 35/2005;

il lotto 3 ha un costo di 40,7 milioni di euro, coperto per 7,7 milioni di euro con i ribassi realizzati sul lotto 2 di cui sopra sub *a), b) e c)*;

con riferimento al secondo stralcio funzionale, che:

il lotto 4 “Strada di collegamento” ha un costo di 14,5 milioni di euro, con un fabbisogno residuo al lordo dei finanziamenti previsti dalla presente delibera da finanziare pari a 6,7 milioni di euro;

il lotto 5 ha un costo di 10,4 milioni di euro, interamente finanziato;

che il costo complessivo del 1° stralcio funzionale, costituito dai lotti 1 (aree di sosta), 2 (polo logistico) e 3 (polo intermodale), è pari a 77,9 milioni di euro;

che il costo complessivo del 2° stralcio funzionale, costituito dai lotti 4 (strade di collegamento) e 5 (magazzini) è pari a 24,9 milioni di euro;

che, pertanto, il costo totale dell’opera è passato da 113,7 milioni di euro a 102,8 milioni di euro;

che la articolazione della copertura finanziaria è la seguente:

	(euro)
<b>1° stralcio</b>	
Regione siciliana (art. 72 legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20)	15.988.000
Delibera CIPE n. 75/2003	21.560.647
Delibera CIPE n. 103/2006	12.000.000
Legge n. 208/1998 – delibera CIPE n. 35/2005	9.245.400
Legge n. 488/1999 art. 45	1.000.000
PON 2007-2011 reti e mobilità	16.000.000
Finanziamenti privati (prestito bancario)	2.136.024
<b>Totale 1° stralcio</b>	<b>77.930.071</b>
<b>2° stralcio</b>	
PO FESR 2007-2013 – linea di intervento 1.2.1.1	3.192.129
Finanziamenti privati	10.178.027
Mezzi propri	4.817.134
<b>Totale 2° stralcio</b>	<b>18.187.290</b>

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce che l’Autorità di gestione del PON ritiene la sopra citata assegnazione di 16 milioni di euro urgente e indifferibile, subordinandone l’efficacia a condizione che si verifichi:

la formale conferma dell’integrale copertura finanziaria dell’intero importo del lotto 3 “Polo intermodale”;

l’impegno dei soggetti competenti a effettuare le attività di gestione e controllo previste dal SI.GE.CO. del PON Reti e mobilità 2007-2013 sul lotto 3 polo intermodale;


che il finanziamento assegnato con la citata delibera n. 103/2006, originariamente destinato per l’importo di 3,2 milioni di euro alla realizzazione del 1° stralcio, e per l’importo di 8,8 milioni di euro alla realizzazione del 2° stralcio, è stato allocato interamente sul lotto 2 (polo logistico) afferente al 1° stralcio;

che il Soggetto aggiudicatore intenderebbe utilizzare gli eventuali ribassi d’asta da conseguire con l’aggiudicazione del lotto 3 per la copertura finanziaria del fabbisogno residuo del lotto 4 (6,7 milioni di euro).

Delibera:

#### *1 Autorizzazione utilizzo ribassi d’asta conseguiti con l’aggiudicazione del lotto 2*

Per la copertura finanziaria del lotto 3 (polo intermodale) della 1<sup>a</sup> fase dell’”Interporto di Catania” è autorizzato l’utilizzo dei ribassi d’asta conseguiti a seguito della aggiudicazione del lotto 2 (polo logistico), per la quota afferente ai finanziamenti di cui alle delibere n. 75/2003 e n. 103/2006, per gli importi – rispettivamente – di 4.272.991 euro e 3.098.626 euro.



*2 Autorizzazione utilizzo ribassi d'asta da conseguire con l'aggiudicazione del lotto 3 - Prescrizioni*

Per la copertura finanziaria del lotto 4 (strada di collegamento) è autorizzato l'utilizzo dei ribassi d'asta, che saranno conseguiti a seguito dell'aggiudicazione del lotto 3 (Polo intermodale), nella misura occorrente, pari a 6,7 milioni di euro. L'affidamento dei lavori è subordinato alla effettiva realizzazione dei ribassi d'asta. Qualora questi non risultino sufficienti, il soggetto aggiudicatore provvederà con propri fondi a garantire l'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere a questo Comitato un aggiornamento del II APQ "per il trasporto merci e logistica" sottoscritto il 18 giugno 2008, coerente con i contenuti della presente delibera.

Roma 20 gennaio 2012

*Il Presidente: MONTI*

*Il segretario: BARCA*

*Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012*

*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 320*

**12A04207**

**DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.**

**Ripiano del disavanzo sanitario della regione Molise nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modifica della delibera n. 82/2011. (Deliberazione n. 12/2012).**

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del FAS di cui al citato art. 61;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali in attuazione del sopra richiamato art. 16 della legge n. 42/2009, il quale, tra l'altro, dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare l'art. 2, comma 90, della stessa legge che prevede la possibilità, da parte delle regioni interessate dai piani di rientro, di utilizzare, a copertura dei debiti sanitari, d'intesa con il Governo e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le risorse del FSC relative ai Programmi attuativi regionali (PAR) 2007-2013;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FSC, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni relative alla gestione del FSC di cui all'art. 7 della citata legge n. 122/2010;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN 2007-2013 e alla programmazione del FSC per lo stesso periodo;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011), concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013» che, per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale» disposta dall'art. 2 del citato decreto-legge n. 78/2010, per

